

All. 2)

**COMUNE DI MASCALUCIA  
Città Metropolitana di Catania  
AREA LAVORI PUBBLICI**

**SCHEMA LETTERA DI INVITO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA  
Disciplinare da rendere noto a ciascuna ditta partecipante**

(Lavori di importo sotto la soglia comunitaria – Contratto a misura – Criterio di aggiudicazione minor prezzo – Gestione procedura telematica su piattaforma)

**N.B. ci si riserva di modificare il testo a seguito dell'entrata in vigore anche successivamente all'indizione della manifestazione di interesse di specifiche norme di legge aventi interesse per la presente procedura**

**La Presente viene riportata tra i documenti al solo scopo di rendere manifesta la tipologia da condurre successivamente alla conclusione della fase di manifestazione di interesse**

**OGGETTO: LAVORI DI RIATTAMENTO ED INTERVENTI PER LA VULNERABILITÀ SISMICA EX MUNICIPIO ". CUP J61E17000300001 - Procedura negoziata di affidamento dell'appalto dei lavori.**

Con Determina dir. n°1093 del 05/11/2021, questa Stazione Appaltante ha disposto la procedura a contrarre per l'affidamento dei lavori, con riferimento all'importo posto a base d'asta compreso tra € 150.000,00 ed € 1.000.000 come integrato e modificato dall'art. 1, comma 2, lett. b) della legge 120/2020 e s.m.i. (D.L. 77/2021) operando tramite procedura negoziata con invio di apposita lettera di invito.

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata, così come definita dall'art. 3, comma 1, lettera uuu) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito "Codice"), nel rispetto di quanto previsto dagli articoli del Codice, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9bis del medesimo.

**Indice**

1 STAZIONE APPALTANTE	2
2 LUOGO DI ESECUZIONE, DOCUMENTAZIONE, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	2
2.1 Luogo di esecuzione e descrizione dell'appalto	2
2.2 Documentazione di procedura negoziata	2
2.3 Chiarimenti.	3
2.4 Comunicazioni	3
3 OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO	3
3.1 Importo complessivo dei lavori a base di procedura negoziata	3
3.2 Classificazione dei lavori	3
3.3 Modalità di determinazione del corrispettivo (contratto)	3
3.4 Finanziamento	3
3.5 Prezzario di riferimento	3
4 TEMPI DI ESECUZIONE, PENALI E OPZIONI	4
4.1 Tempi di esecuzione e penali	4
4.2 Condizioni di carattere economico dell'appalto	4
5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	4
6 REQUISITI GENERALI	5
7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	5
7.1 Requisiti di idoneità (professionale)	5

7.2 Qualificazione per eseguire lavori pubblici	5
7.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE	5
7.4 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.	6
8 AVVALIMENTO	6
9 SUBAPPALTO	7
10 GARANZIA PROVVISORIA, IMPEGNO A RILASCIARE GARANZIA DEFINITIVA	7
11 SOPRALLUOGO	10
12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	10
13 TERMINE MODALITA' PRESENTAZIONE OFFERTA, SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTI	10
14 SOCCORSO ISTRUTTORIO	11
15 CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	12
15.1 Domanda di partecipazione (Mod. 1)	12
15.2 DGUE	12
15.3 Dichiarazioni integrative (Mod. 2, 2-bis, 2-ter)	13
15.4 Documentazione a corredo	14
15.5 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati.	14
16 CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA	16
17 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	16
18 SVOLGIMENTO OPERAZIONI : APERTURA E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	17
19 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.	18
20 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.	18
21 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	19
22 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	19
23 ALTRE INFORMAZIONI	19

## **1 STAZIONE APPALTANTE**

**Comune di Mascalucia – C.F. 80001190877 – Piazza Leonardo Da Vinci sn – 95030 Mascalucia  
– tel. 095 7542211 – mail: [lavori.pubblici@comunemascalucia.it](mailto:lavori.pubblici@comunemascalucia.it);**

- pec: [ced@pec.comunemascalucia.it](mailto:ced@pec.comunemascalucia.it)

– sito web: [www3.comunemascalucia.it](http://www3.comunemascalucia.it)

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'ing. Domenico Piazza pec: [ced@pec.comunemascalucia.it](mailto:ced@pec.comunemascalucia.it); mail: [lavori.pubblici@comunemascalucia.it](mailto:lavori.pubblici@comunemascalucia.it);

## **2 LUOGO DI ESECUZIONE, DOCUMENTAZIONE, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

### **2.1 Luogo di esecuzione e descrizione dell'appalto**

Il luogo di esecuzione dei lavori previsti in appalto è il Comune di Mascalucia, Codice ISTAT 087024 ,provincia di Catania [codice NUTS ITG17].

CUP J61E17000300001

CPV (Vocabolario Comune per gli appalti): 45454000-4 Lavori di ristrutturazione

#### **Descrizione sommaria:**

Il progetto si propone la ristrutturazione dell'edificio ex Palazzo Municipale sito in Via Etna 123, per l'adeguamento strutturale stante la vulnerabilità sismica accertata come da relazione e planimetrie messe a disposizione in libera visione;

Sono compresi nell'appalto tutte le prestazioni, per dare il lavoro completamente compiuto e secondo il progetto posto a base di procedura negoziata del quale il partecipante alla procedura dichiara di avere preso completa ed esatta conoscenza.

### **2.2 Documentazione di procedura negoziata**

La documentazione di procedura negoziata comprende:

1) Progetto esecutivo ai sensi dell'art. 23 del Codice (stralcio in pubblica visione e inserito in piattaforma telematica);

- 2) il presente documento esplicativo allegato alla lettera di invito;
- 3) Protocollo di d'intesa in materia di concessioni ed appalti pubblici di lavori, forniture, servizi tra il Comune di Catania, Città metropolitana di Catania, Comuni della Città metropolitana di Catania e Rappresentanze imprenditoriali e dei lavori, stilato Presso la Prefettura di Catania in data 21.07.2016 e approvato con la DGM del Comune di Mascalucia n°107 del 04.08.2016
- 4) Modelli, compreso il DGUE, predisposti dalla Stazione Appaltante e allegati al presente atto, per partecipare alla procedura e presentare offerta.

La documentazione di procedura negoziata è disponibile in formato non modificabile (pdf), ad eccezione dello schema DGUE in formato doc sul sito internet indicato al punto 1 e in piattaforma telematica con riferimento all'ID indicato.

La documentazione di procedura negoziata è disponibile anche presso la sede della stazione appaltante dalle ore 9:00 alle ore 13:00 nei giorni da lunedì a venerdì.

Il legale rappresentante dell'operatore economico, o un soggetto delegato, potrà comunque prendere visione della suddetta documentazione.

### **2.3 Chiarimenti**

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante contatto telefonico al n°095-7542232 – comune di Mascalucia , resp. Area LL.PP.

### **2.4 Comunicazioni**

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel punto 2.3 della presente lettera di invito, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese presso la sezione comunicazioni della piattaforma <https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/> oppure <https://www.sintel.regione.lombardia.it/> indicato dai concorrenti nella documentazione di procedura negoziata.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante e al gestore della piattaforma; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

## **3 OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO**

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché si tratta di appalto di lavori unitario, con unico progetto esecutivo.

### **3.1 Importo complessivo dei lavori a base di procedura negoziata**

L'importo complessivo dei lavori a base di procedura negoziata quale base d'asta da sottoporre a ribasso, pari a € **394.544,97** oltre € **23.265,05** per oneri per la sicurezza non sottoponibili a ribasso per complessivi € **417.810,02** oltre Iva di legge;

### **3.2 Classificazione dei lavori**

L'intervento è costituito dalle seguenti categorie di opere generali (OG) e specializzate (OS):

- **categoria prevalente OS21 class. I fino ad € 258.000 € 222.234,83**
- **categoria non prevalente OG02 class. I fino ad € 258.000 € 148.513,28**
- **categoria non prevalente OG11 class. I fino ad € 258.000 € 47.061,91**

### **3.3 Modalità di determinazione del corrispettivo (contratto)**

Il corrispettivo è determinato "a misura" per € **417.810,02** ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera eeeee) del Codice comprensivo degli oneri per la sicurezza

Il prezzo a misura convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Si procederà all'applicazione alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite dei prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale.

### **3.4 Finanziamento**

L'appalto è assistito, da finanziamento ed impegno della Presidenza della Regione Sicilia – Dipartimento regionale della Protezione civile D.D.G. S.03 n°282 del 19/07/2020 a valere sull'OCDPC 171/2014 contenente all'allegato Edilizia pubblica strategica (ex. Art. 2, comma 1, lett. b) recante **attuazione dell'art. 11 del D.L. 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n.77, in materia di contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico**

### **3.5 Prezzario di riferimento**

Il prezzario regionale di riferimento è il prezzario anno 2019 Regione Siciliana

## **4 TEMPI DI ESECUZIONE, PENALI E OPZIONI**

### **4.1 Tempi di esecuzione e penali**

Per l'esecuzione dei lavori è previsto il termine di giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Per ogni giorno di ritardo per l'esecuzione dei lavori è prevista una penale pari allo 1,00 per mille (uno per mille) dell'importo netto contrattuale, fino al 10% dell'importo contrattuale.

### **4.2 Condizioni di carattere economico dell'appalto**

Non è ammessa la revisione dei prezzi di appalto e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 del c.c.

## **5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici, in quanto procedura negoziata, **partecipano** attraverso il presente invito in quanto hanno dichiarato nella manifestazione di interesse preliminare cui hanno partecipato di avere i requisiti in forma singola o associata.

E' ammessa, ove il soggetto invitato, in possesso di valida iscrizione alla categoria prevalente, non possieda l'iscrizione alla categoria non prevalente, la partecipazione, n.q. di capogruppo, a mezzo di R.T.I. alla sola finalità sopra richiamata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice come emendati dal D.L. 32 del 18/04/2019.

Qualora il soggetto invitato risulti consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice è tenuto a ribadire per quali consorziati il consorzio concorre;

Qualora il soggetto invitato risulti consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, come è noto, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il soggetto invitato risulti un'aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, si rispetta la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

In particolare: a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti.

L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla procedura negoziata ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il

contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di procedura negoziata.

L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla procedura negoziata ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete invitate, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla procedura negoziata, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **6 REQUISITI GENERALI**

Sono esclusi dalla procedura gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla procedura, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

## **7 SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 (ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti).

Tutti gli operatori economici invitati a partecipare alla presente procedura di procedura negoziata devono obbligatoriamente registrarsi a sistema, accedendo all'apposito link sul portale dell'ANAC – Servizi ad accesso riservato – AVCPass, secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il PASSOE di cui all'articolo 2, comma 3, lett. b) della succitata delibera da produrre in sede di partecipazione alla procedura negoziata. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dalla presente lettera d'invito.

### **7.1 Requisiti di idoneità (professionale)**

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di procedura negoziata.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

### **7.2 Qualificazione per eseguire lavori pubblici**

La qualificazione degli operatori economici (imprese singole o riunite) è richiesta come da Codice e da Regolamento (si veda anche punto 3.2).

I concorrenti all'atto della presentazione dell'offerta devono possedere attestazione, rilasciata da società di attestazione SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice - Consultazione del casellario delle imprese gestito da ANAC.

### **7.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE**

I soggetti invitati di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Ai sensi dell'articolo 83, comma 8, del Codice, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. Per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.

Per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico organizzativi di cui all'articolo 84 del Codice, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatarario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo.

I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Salvo quanto disposto ai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del Codice, è vietata qualsiasi modificazione della composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella indicata in sede di offerta.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

### **7.4 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili**

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

## **8 AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o consorziato o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, ove ricorra, deve dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84 del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento (imprese ausiliarie).

Ai fini dell'avvalimento il concorrente allega, oltre all'attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria, la documentazione prevista dall'articolo 89, comma 1, del Codice.

**L'avvalimento non è comunque ammesso per le categorie di cui all'articolo 2 del Decreto n. 248 del 10/11/2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti quando il valore di dette categorie superi il 10% dell'importo totale dei lavori ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del medesimo Decreto.**

**Nella fattispecie Le categorie OS21 e OG11 sono cd. superspecializzate e non ricorre nella fattispecie, superando la percentuale minima, di poter accedere all'istituto dell'avvalimento.**

**Analogamente non ricorre l'istituto dell'avvalimento per la cat. OG02 ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.**

## **9 SUBAPPALTO**

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti di lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare o concedere in cottimo entro i limiti di cui all'art. 105 del Codice **così come modificato dall'art. 49 comma 2 lett., a) della L. 108/2021**; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

L'affidamento in subappalto di qualsiasi parte del contratto sarà autorizzato solo se l'aggiudicatario presenterà apposita istanza e purché:

- l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- il contraente provvederà al deposito di copia del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle lavorazioni oggetto del subappalto;
- il contraente presenterà dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto (analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea).

La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. L'esecuzione delle opere e dei lavori affidati in subappalto non potrà formare oggetto di un ulteriore subappalto.

Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento e dello stato finale dei lavori è necessaria la trasmissione del DURC dell'affidatario e dei subappaltatori.

In ogni caso non si procederà al pagamento diretto al subappaltatore ed è fatto obbligo di trasmettere entro 20 gg. copia delle fatture quietanzate.

## **10 GARANZIA PROVVISORIA, IMPEGNO A RILASCIARE GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZE ASSICURATIVE**

L'offerta è corredata da:

1) una garanzia provvisoria, **(omissis per intervenuto decreto semplificazioni nel caso di procedure negoziate)** come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo a base di procedura negoziata e precisamente di importo non inferiore ad € \_\_\_\_\_ salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice **con Ente garantito il Comune di Mascali.**

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.

Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto.

L'eventuale esclusione dalla procedura prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari;

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice.

In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)

- <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla procedura negoziata ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

- 4) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018, n. 31 che comprenda la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile);
- 5) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 6) prevedere espressamente: a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile; c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 7) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:-

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005.

in tali casi il documento deve essere accompagnato da copia del documento di identità dei tutti i sottoscrittori;

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.-

Per fruire delle riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:-

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla procedura negoziata siano in possesso della predetta certificazione;-

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.-

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.-

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già formalizzati prima della scadenza di presentazione dell'offerta.-

È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.-

Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).-

~~È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).~~

~~Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.~~

**La cauzione definitiva** che l'aggiudicatario dovrà prestare dovrà essere conforme a quanto previsto dai commi 1 e 4 dell'articolo 103 del Codice.

L'esecutore dei lavori dovrà stipulare e consegnare alla stazione appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice, una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata è pari all'importo del contratto. La predetta polizza deve altresì assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT) nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari ad almeno 1.000.000,00 (unmilione) euro.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La polizza assicurativa deve, altresì, tenere indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

L'omesso o il ritardato pagamento della somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

## **11 SOPRALLUOGO**

Il sopralluogo sui luoghi di esecuzione dei lavori è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi.

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura. Dell'avvenuto sopralluogo il concorrente ne dà apposita dichiarazione **autonoma** nel **Modello 4**

La mancata dichiarazione della presa visione dei luoghi è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

## **12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 70,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174122.700, del 19/12/2018 e allegano la ricevuta ai documenti di procedura negoziata.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

**In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. n. 266/2005.**

## **13 TERMINE, MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI**

L'offerta dovrà essere presentata, **entro l'ora e il giorno indicato nella procedura indetta su SINTEL – ARIA Lombardia a cui il soggetto risulta già registrato ed associato per la procedura indetta di manifestazione di interesse accedendo con le proprie credenziali al sito web della Piattaforma telematica**

Oltre il termine di scadenza prima indicato non sarà più consentito dal sistema la presentazione di alcuna offerta.

Si precisa che, ai fini della procedura, l'orario di riferimento è esclusivamente quello della piattaforma e, pertanto, il suindicato orario costituirà l'orario ufficiale ed esclusivo delle fasi di procedura negoziata.

Le registrazioni presenti sulla piattaforma costituiscono piena ed esclusiva prova, riguardo al contenuto ed al tempo di ogni comunicazione effettuata in via telematica.

La chiusura è effettuata automaticamente dal sistema ed avviene simultaneamente per tutti i concorrenti alla data e all'ora indicate precedentemente.

Tutta la documentazione presentata dal concorrente, qualunque sia la sua forma, deve essere obbligatoriamente corredata, pena esclusione, dalle firme digitali dei legali rappresentanti dei soggetti tenuti per legge alla sottoscrizione della medesima documentazione (inclusa la garanzia provvisoria, atto costituzione ATI, procure ecc.).

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, i modelli e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore (in tal caso va allegata la relativa procura).

Le dichiarazioni integrative richieste potranno essere redatte sui modelli ( Mod. 2, Mod. 2-bis, Mod. 2-ter, Mod.3 e Mod.4) predisposti dalla stazione appaltante, allegati al presente e messi a disposizione in piattaforma telematica.

Inoltre il concorrente è tenuto alla verifica delle corrispondenza dei moduli alla normativa vigente e alle prescrizioni della lettera d'invito.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice. L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di procedura negoziata siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di procedura negoziata fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla procedura negoziata.

#### **14 SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di procedura negoziata, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## **15 CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La documentazione inserita in piattaforma contiene il DGUE, le dichiarazioni integrative (Mod. 2, Mod. 2 - bis e Mod. 2-ter, Mod.3, 3 bis e 3 ter Mod. 4, PASSOE, SOA, Certificazioni ISO, ect.).

Tutta la documentazione deve essere firmata digitalmente da parte dei sottoscrittori, con verifica da parte del sistema che ne accertata l'avvenuta firma

### **15.1 Domanda di partecipazione**

Stante la partecipazione su piattaforma già munita di identificazione si omette la domanda, allegando per l'utilizzo generale sull'istanza copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;

### **15.2 DGUE**

Il concorrente compila il DGUE in formato elettronico e ne allega copia digitale di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione con la documentazione di procedura negoziata secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto

nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, Non è più richiesta sebbene indicata la denominazione dei tre subappaltatori proposti, per effetto dell'abrogazione del comma dell'art. 105 Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 della presente lettera d'invito (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 della presente lettera d'invito;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 della presente lettera d'invito;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 della presente lettera d'invito;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale di cui al par. 7.3 della presente lettera d'invito.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione della lettera d'invito.

### **15.3 Dichiarazioni integrative (Mod. 2, 2-bis, 2-ter, 3 e 4)**

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, preferibilmente utilizzando i Modelli 2, 2-bis, 2-ter e 4, messi a disposizione dalla stazione appaltante, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

- ✓ (fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice e nelle altre cause di esclusione previste dal medesimo articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5;
- ✓ dichiara il possesso dei requisiti di idoneità professionale e speciali previsti dalla lettera di invito;
- ✓ dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, carica ricoperta etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice;
- ✓ dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, carica ricoperta etc.) dei soggetti, esclusi quelli già indicati al punto 3, da sottoporre a verifica antimafia ai sensi dell'articolo 85 del D.Lgs. n. 159/2011;
- ✓ dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, carica ricoperta etc.) dei soggetti cessati dalla carica, di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, nell'anno antecedente la data di pubblicazione della lettera d'invito;
- ✓ dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;

- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sull'esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta; ✓ accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di procedura negoziata;
- ✓ accetta (art. 1, comma 17, della l. 190/2012) il Protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto dalla Chiesa", stipulato il 12/07/2005 fra stipulato il 12/07/2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, l'INPS e l'INAIL (circolare dell'Assessorato Regionale LL.PP. n° 593 del 31/01/2006)
- accetta ed aderisce al Protocollo di d'intesa in materia di concessioni ed appalti pubblici di lavori, forniture, servizi tra il Comune di Catania, Città metropolitana di Catania, Comuni della Città metropolitana di Catania e Rappresentanze imprenditoriali e dei lavori, stilato Presso la Prefettura di Catania in data 21.07.2016 e approvato con la DGM del Comune di Mascalucia n°107 del 04.08.2016 (**mod. 3**)
- dichiara di aver effettuato il sopralluogo (**mod. 4**)
- attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente procedura negoziata, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo. Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267
- indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ..... rilasciati dal Tribunale di ..... nonché dichiara di non partecipare alla procedura negoziata quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

#### **15.4 Documentazione a corredo**

Il concorrente allega:

- PassOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; Nell'ipotesi di omessa produzione dell'AVCPass, il concorrente verrà inviato dalla stazione appaltante a registrarsi al sistema AVCPass, producendo il suddetto PASSOE, a pena di esclusione, entro dieci giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. In caso di ricorso all'avvalimento dovrà essere acquisito il PASSOE dell'impresa ausiliaria (art. 2, comma 3, lett. c) della sopra citata delibera). Nel caso di ATI, consorzio ordinario o GEIE, non ancora costituiti, il PASSOE (che deve essere unico) dovrà essere sottoscritto in calce dai legali rappresentanti (o da soggetti abilitati a impegnare i rispettivi enti) di tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento o al consorzio. Nel caso di ATI, consorzio ordinario o GEIE, già costituiti, il PASSOE (che deve essere unico) dovrà essere sottoscritto in calce dal legale rappresentante della sola mandataria (o da un altro soggetto comunque abilitato a impegnare la mandataria medesima). In caso di Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, Consorzio tra imprese artigiane o Consorzio stabile, il PASSOE dovrà essere sottoscritto in calce dal legale rappresentante del consorzio medesimo.
- dichiarazione di tipologia di impresa (micro, media, piccola) impresa;

- ~~(per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice) copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;~~
- Copia di certificazione SOA
- Elenco attrezzature

### **15.5 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati**

Le dichiarazioni di cui al presente punto, da rendere con il Mod. 1, sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti o percentuali dei lavori/servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti o percentuali dei lavori/servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione attestante:
  - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti o percentuali dei lavori/servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti o percentuali dei lavori/servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti o percentuali dei lavori/servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. le parti o percentuali dei lavori/servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

## **16 CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA**

L'offerta economica è predisposta secondo il Modello di default della piattaforma telematica e deve contenere comunque i seguenti elementi:

**a) ribasso percentuale unico**, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Verranno prese in considerazione fino a quattro cifre decimali. Il ribasso unico percentuale si applica all'importo dei lavori soggetti a ribasso e sull'elenco prezzi posto a base di procedura negoziata. In caso di discordanza tra gli importi ove indicati in cifre e gli importi indicati in lettere prevalgono gli importi indicati in lettere.

**b) la stima dei costi aziendali** relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

**c) la stima dei costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice, dandosi atto della valutazione posta a corredo del progetto ammontante ad € **122.700,79**

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

## **17 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di procedura negoziata, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del Codice.

Saranno ammesse soltanto offerte di ribasso, mentre saranno escluse offerte alla pari ed offerte in aumento.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ritenuta congrua e conveniente.

Ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Ai sensi dell'articolo 97, comma 8, del Codice, la stazione appaltante procederà all'esclusione automatica dalla procedura negoziata delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata come da norma regionale di cui all'art. 4 della l.r. 13/2019

I calcoli per determinare la soglia di anomalia sono svolti, fatta salva la procedura telematica che obbligatoriamente disponga diversamente a cui attenersi, fino alla terza cifra decimale con arrotondamento all'unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque.

Nel caso di offerte ammesse in numero inferiore a cinque non si procederà ad esclusione automatica,

Ai sensi del comma 3-bis dell'art. 97 del D. Lvo n. 50/2016 e s.m.i. **Il calcolo di cui ai commi 2, 2 bis e 2-ter è effettuato** ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

La stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che presentino un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione (art. 97, comma 6, ultimo periodo).

La procedura negoziata verrà aggiudicata al concorrente che ha offerto il massimo ribasso percentuale. In caso di offerte uguali si procederà tramite sorteggio pubblico.

## **18 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI procedura negoziata: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

**La seduta pubblica sarà indetta il giorno successivo al termine assegnato per la scadenza con comunicazione a mezzo PEC a ciascun concorrente.**

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico della stazione appaltante o sulla Piattaforma telematica o per PEC almeno un giorno prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico della stazione appaltante o via PEC almeno un giorno prima della data fissata.

Il soggetto preposto (RUP o Presidente di Commissione di procedura negoziata) procederà, a conclusione del termine di ricezione delle offerte, tramite apposito verbale da pubblicare all'albo Pretorio telematico dell'Ente, a constatare da piattaforma l'elenco delle ditte che hanno presentato offerte in modalità regolare.

Successivamente il soggetto preposto procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente lettera d'invito;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio, quando necessaria;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di procedura negoziata, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i

documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016 (il sistema AVCpass si applica fino all'istituzione della Banca dati nazionale degli operatori economici).

Terminato l'esame della documentazione amministrativa presentata dai singoli concorrenti, si proclameranno i concorrenti ammessi alle successive fasi di procedura negoziata.

Esaurite le superiori operazioni, la commissione, in seduta pubblica, procederà all'apertura dell'"Offerta Economica" (sempre dei soli concorrenti ammessi), dando lettura dei ribassi offerti.

Si procederà quindi a formare la graduatoria provvisoria in ordine decrescente, individuando l'offerta di maggiore ribasso.

Il procedimento eventuale di verifica delle offerte anormalmente basse avverrà secondo quanto indicato all'articolo 97 del Codice.

Verranno effettuate le ordinarie comunicazioni agli interessati di cui all'art. 76 del Codice.

Nessuna indicazione relativa alla procedura negoziata sarà data telefonicamente.

Le sedute di procedura negoziata possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o a giorni successivi.

Le convocazioni delle sedute di procedura negoziata potranno essere effettuate, a discrezione di questa Stazione Appaltante, con apposita comunicazione tramite la sezione COMUNICAZIONI ovvero tramite la PEC segnalata dall'impresa

## **19 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

## **20 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di procedura negoziata e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della procedura negoziata ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova

dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass e/o richiedendo agli Uffici competenti la documentazione probatoria:

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC ~~nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.~~

La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ad aggiudicazione definitiva divenuta efficace la stazione appaltante richiederà la seguente documentazione all'aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto d'appalto:

- 1) garanzia definitiva nella misura e nei modi di cui all'art. 103 del Codice;
- 2) Polizza assicurativa di cui al punto 10 della presente lettera di invito;
- 3) dichiarazione ex art. 106, comma 3, del DPR n. 207/2010, resa concordemente con il Responsabile del Procedimento, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;
- 4) dichiarazioni di cui alla L. n° 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- 5) l'accettazione del piano di sicurezza PSC redatto dall'Ente ai fini della conseguente redazione del POS che deve avvenire unitamente alla consegna dei lavori;
- 6) autocertificazioni antimafia ex art. 89 del D. Lgs. n. 159/2011 rese da tutti i soggetti obbligati.

In caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario sarà disposta la revoca dell'aggiudicazione e l'incameramento della garanzia provvisoria.

Anche in questo caso la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere all'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria, applicando nei suoi confronti quanto sopra previsto.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (Comunicazione o Informazione antimafia), **fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011 e il possesso dell'iscrizione alla White list provinciale istituita presso la locale Prefettura.**

~~Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.~~

All'atto della stipulazione del contratto, in forma pubblica con atto rogato dal Segretario generale dell'Ente, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

La ditta è informata che si procederà in caso di urgenza mediante consegna sotto riserva.

## **21 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Catania, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

## **22 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della procedura negoziata regolata dalla presente lettera di invito.

## **23 ALTRE INFORMAZIONI**

- ✓ L'Amministrazione appaltante si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di annullare la presente procedura negoziata in qualunque momento o di non procedere alla successiva aggiudicazione, senza che gli operatori economici concorrenti abbiano da ciò nulla a pretendere. La partecipazione alla procedura negoziata costituisce accettazione della presente clausola da parte del concorrente;
- ✓ l'attuazione dell'intervento di che trattasi è consentita nelle more dell'avvio della fase di inserimento dei dati di monitoraggio dell'intervento così finanziato entro il sistema di monitoraggio unitario istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. La fase di aggiudicazione definitiva dell'appalto terrà conto, nelle fasi post-aggiudicazione provvisoria, dei tempi utili e necessari all'amministrazione aggiudicatrice per porre in essere ogni utile iniziativa finalizzata alla fase di accertamento in entrata delle somme dedicate al finanziamento dell'intervento in oggetto. Allo scopo, ai sensi della L. 241/90, art. 21-quinquies, la stazione appaltante, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della pubblicazione della presente lettera d'invito, può procedere alla revoca della stessa. La revoca così effettuata determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti;
- ✓ l'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto d'appalto in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione, senza altro onere che il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite fino a quel momento;
- ✓ il pagamento delle prestazioni sarà effettuato con le modalità previste dallo Schema di contratto e dal Capitolato Speciale d'Appalto in conformità alle disposizioni di legge e alle norme regolamentari in materia di contabilità;
- ✓ i documenti presentati non verranno restituiti;
- ✓ non è stato pubblicato avviso di pre-informazione;
- ✓ nel caso in cui per un qualunque motivo non si procede alla stipula del contratto d'appalto con l'originario aggiudicatario saranno interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura negoziata, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario;
- ✓ l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavori dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore;
- ✓ gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
- ✓ in caso di discordanza fra gli atti della presente procedura verrà dato valore dispositivo a quelli pubblicati secondo il seguente ordine:

Lettera d'invito – Capitolato – Modelli;

- ✓ progetto definitivo a base di procedura negoziata validato ai sensi dell'articolo 26 del Codice con provvedimento del RUP del 14/09/2020;
- ✓ per tutto quanto non previsto nella presente lettera d'invito si fa rinvio alla normativa vigente.

Mascalucia, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile Unico del Procedimento  
(ing. Domenico Piazza)

Allegati:

- ✓ DGUE - modello
- ✓ Mod. 2 – Dichiarazioni integrative
- ✓ Mod. 2/bis – Dichiarazione integrativa (direttori tecnici, soci ecc.)
- ✓ Mod. 2/ter – Dichiarazione integrativa (soggetti cessati dalla carica)
- ✓ Mod. 3 - Protocollo di d'intesa in materia di concessioni ed appalti pubblici di lavori, forniture, servizi tra il Comune di Catania, Città metropolitana di Catania, Comuni della Città metropolitana di Catania e Rappresentanze imprenditoriali e dei lavori, stilato Presso la Prefettura di Catania in data 21.07.2016 e approvato con la DGM del Comune di Mascalucia n°107 del 04.08.2016;
- Mod. 3bis – Protocollo d'intesa Carlo Alberto Dalla Chiesa
- Mod 3 Ter – Patto di integrità
- ✓ Mod. 4 – Dichiarazione di effettuazione sopralluogo